



Eccezioni all'obbligo d'assicurazione in Svizzera

Una persona è esclusa dall'obbligo d'assicurazione in Svizzera, se si verifica una delle seguenti situazioni:

- attività lucrativa esclusivamente nell'UE/AELS o contemporanea attività lucrativa in Svizzera e questa ammonta a meno del 25%
- percezione della rendita dall'UE/AELS e nessuna rendita dalla Svizzera
- percezione dell'indennità di disoccupazione dall'UE/AELS
- familiari di queste persone che non svolgono un'attività lucrativa, se hanno diritto all'aiuto reciproco o dispongono di una copertura assicurativa equivalente alla LAMal
- familiari che non svolgono un'attività lucrativa di una persona assicurata in generale in UE/AELS, se hanno diritto all'aiuto reciproco

Art. 2 cpv. 1 lett. c.-g. Ordinanza sull'assicurazione malattie (OAMal)

Ulteriori eccezioni all'obbligo d'assicurazione

- Gli agenti della Confederazione, in attività o in pensione, sottoposti all'assicurazione militare (art. 2 cpv. 1 lett. a. OAMal)
- Le persone che soggiornano in Svizzera al solo scopo di seguire un trattamento medico o una cura (art. 2 cpv. 1 lett. b. OAMal)
- Le persone beneficiarie di privilegi ai sensi del diritto internazionale (sono soggette se ne fanno espressa domanda, art. 6 cpv. 1 OAMal)